


Delib. n. 3 PRS del 5.07 al 22.07.2014



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0006617-21/08/2014-SC_SIC-R14-P

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale
del comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PEC: comunebarcellonapdg@postecert.it

Al Sig. Sindaco
del comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PEC: comunebarcellonapdg@postecert.it

All'Organo di Revisione
del comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PEC: carmelo.spada@pec.enya.it

OGGETTO: Verifica ai sensi dell'art. 148 TUEL su legittimità, regolarità e adeguatezza controlli interni secondo le risultanze dei referti relativi al I e II semestre 2013.
- Trasmissione deliberazione n. ~~11~~12/2014/PRSP

Si trasmette, copia della deliberazione n. ~~11~~12/2014/PRSP, adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **9 LUGLIO 2014** (ore 11,30).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sicilia.controllo@corteconticert.it, rappresentando che i termini legali decorrono comunque dalla data riportata sul messaggio di avvenuta consegna della trasmissione della presente nota a mezzo PEC.

Maria Di Francesco



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 9 luglio 2014, composta dai Magistrati:

Maurizio Graffeo

Presidente

Corrado Borruso

Consigliere

Francesco Antonino Cancilla

Referendario - relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Visto il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;



Visto in particolare l'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, novellato dall'art. 3, co. 1, sub e) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012

Viste le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell'art. 148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4 dell'11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell'8 marzo 2013, le quali prevedono la possibilità di adattamenti dello schema di relazione da parte delle Sezioni regionali, che tengano conto delle peculiarità degli enti controllati e delle singole realtà locali;

Vista la deliberazione n. 332/2013/INPR con cui questa Sezione ha, conseguentemente, adottato:

- le "Linee guida per il referto semestrale (art. 148 tuel) sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni nei comuni siciliani con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e nelle province regionali"
- lo "Schema di relazione per il referto semestrale del Sindaco, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e del Commissario straordinario della Provincia regionale".

Vista la nota n.prot. 62989 del 16/12/2013 del Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (acquisita al prot. CDC n. 10917 del 19/12/2013), con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa al primo semestre 2013 con parere favorevole del collegio dei revisori;

Vista la nota n.prot. 17003 del 31/03/2014 del Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto (acquisita al prot. CDC n. 2922 del giorno 01/04/2014), con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa al secondo semestre 2013 con il parere favorevole del collegio dei revisori;

Letta la memoria presentata dal Comune (n.prot. 33881 del 04/07/2014, acquisita al n.prot. CDC 5859 del 07/07/2014) a firma del Sindaco;



Udito il Magistrato relatore, dott. Francesco Antonino Cancilla;

Uditi in rappresentanza dell'ente il dott. Cosimo Recupero, assessore al bilancio, e la dott.ssa Elisabetta Bartolone, dirigente;

Premesso che

L'art. 148 del TUEL, come riformulato dall'art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), dispone che: *“Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della Provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale”.*

Le riferite disposizioni prevedono un nuovo strumento di valutazione, in corso d'esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali.

Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall'art. 148 Tuel sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella citata deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti:

- verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;
- valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;



- verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;
- rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;
- monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;
- consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

Il primo schema di relazione, approvato dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione n. 4/2013 e -per gli enti della Regione siciliana- da questa Sezione di controllo con la deliberazione n. 332/2013, relativamente al 1° semestre 2013 consente la rilevazione di una serie di aspetti attinenti: all'organizzazione dell'ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni; trattasi, in sostanza, di dati che restano acquisiti alla Sezione di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni semestrali.

Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile.

Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire, con i necessari adeguamenti, i contenuti del predetto schema di relazione questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 332/2013/INPR, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 15 dicembre 2013.

In ottemperanza alle indicate disposizioni normative, il Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha trasmesso a questa Sezione, con le note sopra richiamate, le relazioni sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell'ente, relative rispettivamente al primo e al secondo semestre 2013, a firma dello stesso.



Il Magistrato istruttore, esaurita l'attività di competenza, ha deferito all'esame collegiale le risultanze complessive delle menzionate relazioni e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un'apposita adunanza, fissata per la data odierna.

Considerato che

Le relazioni semestrali del Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, redatta ai sensi dell'art. 148 TUEL, hanno fornito gli elementi chiesti dalle due sezioni dello "schema-tipo" di relazione predisposto da questa Sezione in ordine, rispettivamente, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile del Comune e all'adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell'ente.

Dall'esame della suddetta relazione e dei relativi allegati sono emerse numerose e rilevanti criticità con riferimento ad entrambi i suddetti ambiti del controllo, come di seguito riportato:

1.A. Programmazione


1. La mancata approvazione del Piano generale di sviluppo;
2. la mancata previsione di un modello di programmazione e di controllo integrato;
3. il mancata adeguamento dell'ordinamento dell'Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici locali, dall' art. 34, co. 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221.

1.B. Gestione

1.B.1. Entrate

1. L'Inidoneità del grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti) a garantire gli equilibri di cassa anche avendo riguardo all'andamento storico. Si rileva, a tal riguardo, una bassa percentuale di riscossione delle entrate da proventi dei servizi pubblici, da proventi dei beni dell'Ente e da altri proventi (il 32% circa nell'anno);
2. la necessità di verificare la giustificata concessione di beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe.

1.B.2. Spese



1. La mancata realizzazione di processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa, in relazione agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento;
2. la percentuale assai esigua di ricorso alle procedure di acquisti dei beni e servizi attraverso le centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti (il 5,73% nel II semestre);
3. la mancata effettuazione della valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta;
4. la mancata adozione della delibera di ricognizione degli organismi partecipati dall'Ente di cui all'art. 3, co. 27, della L. 24 dicembre 2007, n. 244;
5. l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture mediante procedure di affidamento diretto per un totale di 98 affidamenti e la presenza di n.2 lavori affidati mediante asta pubblica senza pubblicazione di bando;
6. in merito al programma annuale dei lavori pubblici, l'esigua percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere (in termini di pagamenti effettuati): il 10% nel 2012, il 25% nel 2011 e il 35% nel 2010;
7. la mancata effettuazione della stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività. A tal riguardo si evidenzia un numero elevato di giudizi promossi dall'Ente con ricorso ad incarichi legali esterni (82 complessivamente nell'anno 2013) di cui 53 con oneri a carico dell'Ente e in assenza di accantonamenti in bilancio.

1.C. Trasparenza

1. La mancata adozione dei regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo;
2. il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di cui all'art. 1, co. 587-589, L. n. 296/2006.

A. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (SEZ. II)

2.A. Ricognizione del sistema dei controlli interni



1. La parziale attuazione del regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni ai sensi dell'art. 147 c. 4 del TUEL;
2. l'assenza di un controllo di gestione all'interno dell'Ente (il controllo di gestione è stato effettuato solo nell'esercizio 2009) e conseguentemente la mancata predisposizione di tutti gli strumenti necessari al suo espletamento;
3. la mancata introduzione di un sistema di contabilità analitica ed economico-patrimoniale.

2.D. Altre forme di controllo: Equilibri finanziari

1. La mancata effettuazione della valutazione degli effetti prodotti dai risultati di gestione degli organismi esterni sul bilancio finanziario dell'ente;
2. l'insufficienza delle disponibilità di cassa a garantire, nei termini, l'assolvimento delle obbligazioni assunte da parte dell'Ente;
3. la presenza di procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio (ex art. 194 del TUEL) per l'importo di €462.017,13, in assenza di idoneo stanziamento in bilancio.

2.E. Controllo di regolarità amministrativa contabile

1. La mancata introduzione di apposite procedure per l'acquisizione dei dati;
2. in relazione alla verifica degli atti sottoposti a controllo, l'assenza di atti sanati rispetto al numero complessivo di irregolarità riscontrate (814 su 193 atti esaminati);
3. la mancata messa a punto di un sistema di audit interno;
4. la mancata ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità dei dirigenti;
5. la mancata effettuazione di specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi, progetti.

All'odierna adunanza pubblica i rappresentanti dell'ente hanno insistito nella citata memoria a firma del Sindaco, depositata in prossimità dell'adunanza; hanno confermato i profili di criticità sopra segnalati, riferendo che la situazione carente che emerge dai referti deriva dai ritardi nell'approvazione del bilancio 2013, dalla tardività di erogazione di trasferimenti da parte di altre Amministrazioni e dalla



mancanza di personale adeguatamente formato per gli adempimenti relativi ai controlli interni; hanno tuttavia precisato che è stato intrapreso un percorso di riorganizzazione, tanto che con Regolamento, adottato nel mese di aprile 2013, è stato disciplinato il sistema dei controlli interni

Ciò posto, la memoria e i chiarimenti offerti dai rappresentanti dell'ente in adunanza non hanno consentito di superare le criticità.

1.A. PROGRAMMAZIONE

L'Ente giustifica la risposta negativa ad una serie di domande sulla programmazione in ragione della mancata approvazione del bilancio di previsione e degli allegati di legge. In merito, questa Sezione rileva che il differimento del termine *ultimo* per dotarsi del bilancio *previsionale* non impedisce all'ente la tempestiva adozione dello strumento di programmazione a valenza autorizzatoria; si richiamano, al riguardo, i contenuti della recente deliberazione dalla Sezione delle Autonomie n. 23/2013 e, in particolare, le considerazioni della stessa pronuncia circa l'opportunità di *"provvedere egualmente, anche in presenza di differimenti dei termini a seguito di disposizioni statali, all'approvazione di un bilancio per così dire provvisorio, ma incentrato sui principi contabili della prudenza, dell'attendibilità e della coerenza"*. In assenza di un bilancio di previsione approvato è poi necessario un attento e costante monitoraggio che deve riguardare: la gestione dei residui, la competenza e la cassa, la presenza di debiti fuori bilancio e altre passività potenziali nella parte in cui non siano stati individuati adeguati mezzi finanziari per ripristinare l'equilibrio complessivo.

Restano, quindi, confermati i numerosi profili di irregolarità e di inadeguatezza nell'ambito della programmazione: l'ente non ha approvato entro il primo semestre il bilancio previsionale 2013 e la Relazione previsionale e programmatica; non si è dotato del Piano generale di sviluppo e degli strumenti di programmazione; non ha programmato interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie.



1.B. GESTIONE

Per quanto attiene alle entrate, l'ente ha articolato talune giustificazioni. In primo luogo, il Comune ha dedotto di avere subito i ritardi nell'erogazione dei trasferimenti da parte delle altre Amministrazioni pubbliche: la Regione siciliana per quanto attiene al personale precario (circa 1 milione di euro), il Ministero della Giustizia per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari (circa 2 milioni per gli esercizi dal 2009 al 2012) e il Comune di Terme Vigliatore (per l'importo di circa 1 milione) quale somma dovuta a seguito di contenzioso; ha pure invocato i ritardi connessi ai mutamenti normativi dell'anno 2013 per la TARES.

Ciò nondimeno, pur considerando i ritardi delle altre amministrazioni, il grado di riscossione delle entrate di competenza è modesto e non appare idoneo ad assicurare gli equilibri di bilancio; invero, essendo consapevole della cronicità dei ritardi nei trasferimenti ordinari da parte della Regione e dello Stato, l'ente dovrebbe regolare le attività di riscossione in modo tale da raggiungere una percentuale più elevata, che garantisca meglio la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Il Comune ha precisato che, pur non avendo indicato nel referto entrate straordinarie, ha riscosso euro 697.618,37 per il rilascio di concessioni ad edificare, che sono state destinate al finanziamento di spese del titolo I.

Sussistono, poi, tutte le criticità rilevate con riferimento alle spese. Il Comune ha genericamente dedotto in memoria che nel corso degli anni precedenti sono stati riorganizzati alcuni servizi (asilo nido e manutenzione degli edifici pubblici e scolastici) ma non ha fornito alcuna specifica informazione sul punto.

Inoltre, per quanto riguarda i motivi di deferimento concernenti la percentuale assai esigua di ricorso alle procedure di acquisti dei beni e servizi attraverso le centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti (il 5,73% nel II semestre) e la mancata effettuazione della valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta, l'ente ha soltanto dedotto che l'organo di governo ha sensibilizzato in tal senso la dirigenza. Tale giustificazione è del tutto irrilevante, atteso che l'utilizzo delle centrali di committenza non solo è imposto da diverse disposizioni di legge ma nella generalità dei casi, pur laddove non sia obbligatorio, assicura maggiori risparmi. Il Co-



mune, a tal proposito, non ha assolutamente dimostrato che gli acquisti effettuati senza l'utilizzo delle centrali di committenza si siano rivelati maggiormente convenienti.

Il Comune non ha fornito giustificazioni accettabili e informazioni specifiche sulle criticità relative al numero elevato di cottimi fiduciari e di affidamenti diretti per gli appalti di lavori, servizi e forniture, ma si è limitato a riferire in maniera generica che tali contratti riguardano servizi tecnico - manutentivi, servizi sociali e pubblica istruzione. Va sottolineato che nel vigente sistema normativo i cottimi fiduciari e gli affidamenti diretti sono consentiti solo nei casi specificamente individuati dal legislatore, poiché si tratta di modalità di scelta del contraente, che in certa misura limitano i principi di libera concorrenza e trasparenza, che devono caratterizzare i contratti della Pubblica Amministrazione. Il Comune va quindi richiamato all'osservanza puntuale delle disposizioni che regolano le procedure di selezione del contraente.

In difetto di precisi chiarimenti, tenuto conto delle dimensioni del Comune di Barcellona, appare comunque anomalo che una parte predominante dei lavori e dei servizi siano affidati mediante cottimo fiduciario. Per quanto attiene al ricorso all'estensione contrattuale (nella fattispecie rinnovo) del servizio di refezione scolastica, il Comune ha genericamente invocato l'art. 57, comma 5, lett. b), del d.lgs. 163/2006 ma non ha dato alcun riscontro documentale.

Va censurato il fatto che il Comune non abbia compiuto alcuna stima del contenzioso; tale carenza non trova alcuna giustificazione nell'assenza di un ufficio legale. Invero, poiché il contenzioso, contraddistinto peraltro dalla presenza di 23 giudizi conclusi con oneri per l'ente, può generare notevoli debiti fuori bilancio e ingenti passività, il Comune è tenuto a compiere un attento monitoraggio e deve comunque effettuare adeguati accantonamenti in previsione di possibili soccombenze. La sopravvenienza di sentenze sfavorevoli, infatti, in assenza di accantonamenti, finisce per compromettere gli equilibri di bilancio e ostacola una corretta programmazione finanziaria.

1.C. TRASPARENZA

Sussistono le criticità concernenti la "trasparenza": 1) la mancata adozione dei regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato pa



trimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo; 2)- il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione pubblica di cui all'art. 1, co. 587-589, L. n. 296/2006. Tali criticità non vengono superate per il semplice fatto della pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale nella sezione trasparenza e per effetto della semplice designazione del funzionario responsabile della trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica.

2. ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI.

Per quanto attiene alle criticità relative ai controlli interni, l'ente riferisce che l'attuazione soltanto parziale del regolamento su tali controlli e la mancata introduzione di un sistema di contabilità analitica sono derivati dalla carenza di personale adeguatamente formato. Tutto ciò conferma pienamente le criticità in questione, tanto più ove si consideri che il Comune non dimostra di essersi attivato per il superamento del problema. In breve, va sottolineata la totale assenza di un controllo di gestione all'interno dell'Ente.

Per quanto riguarda gli organismi partecipati, il Comune non ha attivato i controlli ex art. 147 quater TUEL nei confronti della società d'ambito ATO ME2 s.p.a., che, tuttavia, -come riferito dall'ente- è in liquidazione e non ha approvato i bilanci dal 2010. La Sezione, nondimeno, osserva che il Comune, quale socio, è comunque tenuto ad adoperarsi, affinché tale società ATO ME2 s.p.a. rispetti le vigenti disposizioni sulle procedure di liquidazione e sull'approvazione dei bilanci. L'attuale assetto del sistema di *governance* della partecipata, dunque, non è in linea con le disposizioni del precitato art. 147-quater del Tuel e, prima ancora, si discosta in maniera preoccupante da basilari principi di sana gestione finanziaria. Gli stessi, infatti, presuppongono quanto meno la conoscenza dello stato degli organismi partecipati, le valutazioni di convenienza economica e gestionale degli stessi, anche in termini di costi-benefici, il "ritorno" dei servizi prestati e di adeguatezza degli standard quantitativi e qualitativi prefissati, l'elaborazione e l'attento monitoraggio dei contratti di servizio, la programmazione di adeguati e coerenti piani industriali e di valide prospet-



tive di sostenibilità economico-finanziaria e gestionale, un flusso informativo costante.

Infine, la tardiva approvazione del bilancio avvenuta il 17/12/2013, in quanto imputabile all'ente, non giustifica la presenza di procedure per il riconoscimento di debiti fuori bilancio (ex art. 194 del TUEL) per l'importo di euro 462.017,13, in assenza di idoneo stanziamento in bilancio.

Si ravvisa, poi, la presenza delle criticità del controllo di regolarità amministrativo-contabile, già segnalate in sede di deferimento: la mancata introduzione di apposite procedure per l'acquisizione dei dati; in relazione alla verifica degli atti sottoposti a controllo, il notevole numero di irregolarità riscontrate (814 su 193 atti esaminati); la mancata messa a punto di un sistema di audit interno; la mancata ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità dei dirigenti; la mancata effettuazione di specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi, progetti. Tutto ciò palesa la sostanziale inadeguatezza del controllo in oggetto. Il Comune ha dedotto che, per l'attuazione e per l'organizzazione del controllo, il Segretario generale ha adottato un atto il 28/06/2013, modificato il giorno 11/12/2013; l'ente aggiunto che il sistema dei controlli è stato finalmente disciplinato con Regolamento nel mese di aprile 2013 e che sono state impartite direttive ai dirigenti con contestuale ridefinizione dei loro ruoli in vista di una prossima rideterminazione della struttura organizzativa. Tali iniziative, nondimeno, non attenuano la situazione di sostanziale inadeguatezza dei controlli di regolarità amministrativa per l'anno 2013.

Ritenuto che

Gli elencati rilievi critici impongono la loro segnalazione al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, con riserva di ulteriore valutazione - in occasione dell'esame della relazione del 2014, tenuto conto delle difficoltà rappresentate dall'ente per superare in tempi brevi lo stato di criticità rilevato in sede di prima applicazione delle disposizioni e delle misure di adeguamento annunciate - ai fini dell'eventuale segnalazione alla Procura presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ex



art. 148, comma 4, TUEL, nel testo introdotto dal decreto legge n.174 del 2012 e relativa legge di conversione.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana

DELIBERA

- di segnalare gli evidenziati aspetti al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto;
- di riservarsi ogni ulteriore valutazione per le successive attività di competenza.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione, da pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sia trasmessa ai predetti organi del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

Così deliberato in Palermo il giorno 9 luglio 2014.

IL MAGISTRATO RELATORE

Francesco Antonino Cancilla



IL PRESIDENTE

Maurizio Graffeo



Depositata il **21 AGO. 2014**

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

